

Monitoraggio dei cantieri e subappalti: tutte le novità per l'edilizia del Decreto Sicurezza convertito

Matteo Peppucci - Collaboratore INGENIO 08/11/2018

Decreto Sicurezza, c'è l'ok del Senato al maxiemendamento: previsti nuovi adempimenti per il monitoraggio dei cantieri e sanzioni più aspre per subappalti illeciti



Stanno per arrivare nuovi adempimenti in materia di appalti e cantieri edili: lo prevede la conversione in legge del cosiddetto Decreto Sicurezza (o Decreto Salvini, 113/2018), che ha incassato l'ok al Senato del [maxiemendamento interamente sostitutivo del DDL](#) e si prepara alla conferma definitiva alla Camera.

Di base, si prevedono **nuovi adempimenti per cantieri e appalti: ampliata la platea dei destinatari della segnalazione di inizio attività dei cantieri e previste sanzioni più severe per chi fa ricorso a subappalti illeciti**. Ma vediamo nel dettaglio.

Monitoraggio cantieri: bisogna avvisare anche il Prefetto

Tra i destinatari della **notifica preliminare che il committente o il responsabile dei lavori è tenuto a trasmettere prima dell'inizio dei lavori in alcuni cantieri temporanei o mobili, modificando il Testo Unico sulla Sicurezza, c'è anche il Prefetto**. Lo prevede l'art.26 del Decreto Sicurezza convertito.

In precedenza, bastava inviare la notifica solamente all'ASL locale e alla sede dell'Ispettorato nazionale del Lavoro competente, per cui c'è un'incombenza in più.

Per chiarire bene il concetto, ricordiamo che **l'obbligo di notifica si applica a:**

- cantieri in cui sia prevista la **presenza di più imprese esecutrici**, anche non contemporanea;
- cantieri che ricadano nella precedente categoria **per effetto di varianti sopravvenute in corso d'opera**;
- cantieri in cui operi un'**unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini-giorno**.

Appalti e subappalti: occhio agli illeciti puniti con sanzioni più alte

L'art.25 del maxiemendamento inasprisce il **trattamento sanzionatorio** per le condotte degli appaltatori e dei subappaltatori, che **facciano ricorso, illecitamente al subappalto**.

Si va a modificare la legge 1982/646 che, prima di questa modifica, **puniva con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno** e con l'ammenda non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto chiunque, avendo **in appalto opere riguardanti la PA**, concedeva, anche di fatto, in subappalto o cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione del committente. Inoltre, era prevista **l'applicazione della pena dell'arresto da sei mesi ad un anno e dell'ammenda pari ad un terzo del valore dell'opera ricevuta in subappalto o in cottimo anche nei confronti del subappaltatore** e dell'affidatario del cottimo.

Il Decreto Sicurezza **trasforma i reati in questione da contravvenzioni in delitti**, puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a un terzo del valore dell'opera concessa in subappalto o a cottimo e non superiore ad un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in sub-appalto. Ciò significa che **l'innalzamento della pena vale sia nei confronti degli appaltatori che dei subappaltatori e dell'affidatari del cottimo**.

[IL TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO APPROVATO IN SENATO \(E CHE PASSA ALLA CAMERA\)](#)